

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: I VINCOLI ALLE COMPENSAZIONI DEL CREDITO IVA ANNUALE: PRESENZA DI RUOLI SCADUTI E APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ**

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, oltre all'applicazione delle regole conseguenti al superamento del limite dei 10 mila euro introdotto dal D.L. n.78/09 (oggetto di analisi in specifica informativa apparsa nella precedente circolare), occorre tenere presente altri due aspetti che possono comportare problemi nell'utilizzo del predetto credito:

- ➔ la presenza di debiti iscritti a ruolo;
- ➔ l'espletamento delle attività necessarie ai fini dell'apposizione del visto di conformità per gli utilizzi di credito annuale eccedenti i 15 mila euro.

**Presenza di ruoli scaduti**

Dal 1° gennaio 2011 l'art.31 del D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad €1.500.

Posto che l'inosservanza di tale divieto viene punita con la **sanzione pari al 50%** dell'importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare e nel caso consegnare allo Studio **con la massima sollecitudine** le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate. Si riportano, di seguito, i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito (C.M. n.13/E/11) ai fini di una corretta applicazione della previsione in esame.

<p><b>Natura del limite di € 1.500</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tale <b>limite</b> è da intendersi come <b>assoluto</b>; pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore rispetto alle somme iscritte a ruolo e scadute non potrà essere effettuata compensazione alcuna fino a che non si provveda al pagamento del debito (ovvero ad un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia);</li> </ul>
<p><b>Tributi cui sono applicabili le disposizioni</b></p>	<p>Rilevano ai fini della determinazione delle somme a ruolo scadute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imposte dirette</b> e relative ritenute alla fonte, a titolo d'imposta ed a titolo d'acconto (e si ritiene anche le <b>imposte sostitutive</b> delle precedenti)</li> <li>• <b>Irap</b>;</li> <li>• <b>Addizionali ai tributi diretti</b>;</li> <li>• <b>Iva</b>;</li> <li>• <b>Altre imposte indirette</b> (ad esempio l'imposta di registro).</li> </ul>
<p><b>Individuazione degli importi a ruolo, e</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanno considerati gli <b>interi importi risultanti dalla cartella scaduta</b>, e, in presenza di più di un ruolo scaduto le somme vanno considerate</li> </ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

<b>scaduti, che fanno scattare il divieto di compensazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cumulativamente;</li> <li>Devono essere <b>considerate tutte le cartelle scadute</b>, indipendentemente dalla data di notifica e dalla data di scadenza.</li> </ul>
<b>Modalità per sblocco degli eventuali crediti erariali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli eventuali <b>crediti</b> erariali potranno essere <b>utilizzati</b> solo <b>dopo aver estinto i debiti scaduti</b> (ovvero dopo un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia) mediante pagamento degli stessi all'agente della riscossione ovvero mediante compensazione attraverso il modello F24 accise.</li> </ul>
<b>Modalità compensazione debiti a ruolo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le compensazioni devono avvenire come stabilito con <b>Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011</b>;</li> <li>Con R.M. n. 18/E del 21 febbraio 2011 è stato istituito il <b>codice tributo RUOL</b>;</li> <li>Nel procedere con la compensazione delle somme iscritte a ruolo, in presenza di differenti ruoli, si dovrà <b>comunicare quale debito si intende estinguere</b>; in assenza di tale precisazione l'agente della riscossione procederà secondo quanto disposto all'art.31, DPR n.602/73;</li> <li>attraverso la <b>compensazione</b> possono essere pagate le <b>interesse somme</b> iscritte a ruolo, ivi inclusi, ad esempio, i compensi di riscossione e le spese di notifica.</li> </ul>
<b>Applicazione sanzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le <b>sanzioni</b> per indebita compensazione <b>non</b> possono essere <b>applicate finché</b> sulla iscrizione a ruolo <b>penda contestazione</b> in sede giurisdizionale o amministrativa; in questo caso, i termini per l'applicazione delle sanzioni decorreranno dal giorno successivo alla definizione della contestazione.</li> </ul>
<b>Correlazione con altre disposizioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restano ferme le disposizioni recate dall'art.10, D.L. n.78/10, circa <b>l'utilizzo dei crediti Iva</b> (preventiva presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito per compensazioni eccedenti 10.000 euro, e apposizione visto di conformità per compensazioni eccedenti 15.000 euro);</li> <li>Resta fermo l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di <b>presentazione dei modelli F24</b> esclusivamente con modalità telematiche.</li> </ul>

### L'obbligo di apposizione del visto di conformità

Per poter eseguire le compensazioni orizzontali del credito Iva annuale per importi superiori alla soglia di € 15.000, è necessario effettuare tramite soggetti appositamente abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione nella dichiarazione annuale del "Visto di conformità".

Nel caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva annuale eccedente i 15.000 euro risultante da una dichiarazione "non vistata", le sanzioni sono pari al 30% della somma indebitamente utilizzata.

Si rammenta che i soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità sono i seguenti:

- i responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. "RAF") dei CAF;
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la *sub*-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Non possono rivolgersi ad un CAF, per ottenere il visto di conformità, le società di capitali tenute alla nomina del Collegio sindacale e per le quali non sono applicabili gli studi di settore.

In alternativa alla richiesta del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art.2409-*bis* c.c., possono effettuare la compensazione dei crediti Iva, per importi

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

superiori ad € 15.000 annui, se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

Le due differenti modalità (visto o sottoscrizione) si differenziano nella parte che attiene le formalità preliminari, mentre si equivalgono nella parte relativa ai controlli veri e propri.

Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per le indebite compensazioni e qualora vi sia l'interesse ad impiegare tempestivamente il credito in compensazione orizzontale per le somme eccedenti il predetto limite dei 15.000 euro si invita la gentile clientela a contattare lo Studio al fine di incaricare uno dei predetti soggetti abilitati al rilascio del Visto di Conformità per l'effettuazione dei controlli necessari al predetto rilascio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

**firma**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016